



**ANSALONI**  
FONDATA NEL 1948

## REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

### **Articolo 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.

E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di integrazione e di attuazione.

### **Articolo 2 - DESTINATARI**

I Soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 4.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci.

### **Articolo 3 - LIMITI ALLA RACCOLTA**

I prestiti raccolti presso ciascun Socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 10, 21 Legge 31 gennaio 1992 n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994, e in generale dalle norme in materia creditizia finalizzate a prevedere adeguate cautele in favore dei Soci risparmiatori.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994) ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al Bilancio.

### **Articolo 4 - CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, pena la nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 (Obblighi di trasparenza), e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio, e dal Legale Rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Il Socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al Socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta tramite sistemi informatici di contabilità, per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda che reca l'indicazione di nome, cognome, numero d'iscrizione a Libro

Soci (codice Socio), e su cui sono annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto; le operazioni relative al prestito, che avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla Cooperativa, devono essere annotate e firmate dal personale autorizzato dalla Cooperativa stessa. E' vietato a chiunque altro apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni od aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto. Sul libretto dovranno essere altresì annotati gli eventuali addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. Il Socio prestatore o il suo delegato rilascia quietanza per i prelevamenti. La Cooperativa rilascia ricevuta dei versamenti effettuati sul prestito.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati riguardanti le operazioni di prestito sociale, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice della Privacy.

### **Articolo 5 - DELEGHE**

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare una o due persone, anche non Socie, e con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. I nominativi delle terze persone autorizzate, debitamente identificate, verranno indicati sul libretto sociale.

### **Articolo 6 - DIRITTO DI VERIFICA**

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili, anche ai fini della propria revisione contabile e della certificazione di bilancio.

### **Articolo 7 - SMARRIMENTO DEL LIBRETTO**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

La Cooperativa provvede immediatamente a bloccare il conto rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando il libretto qualora venga presentato. Trascorsi dieci giorni senza che sia stato rintracciato il libretto e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la Cooperativa consegna al Socio prestatore un nuovo libretto con l'indicazione "Duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il Socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

### **Articolo 8 - PRELEVAMENTI**

In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secon-

do le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 11.

Il Socio può effettuare prelevamenti totali o parziali con l'osservanza di un preavviso superiore a 24 ore. E' tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

### **Articolo 9 - VERSAMENTI**

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio con assegni bancari e/o circolari. Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.

Il Socio potrà disporre, in forma scritta, che con il prestito vengano compensati eventuali debiti contratti con la Cooperativa per acquisti di merci e servizi.

### **Articolo 10 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO**

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto.

Gli eredi devono comunicare tempestivamente alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del Socio cessa la validità della delega di cui all'articolo 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 Cod. Civ..

### **Articolo 11 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il tasso di interesse e le altre condizioni da corrispondere al Socio prestatore, verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente articolo 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

Nella piena osservanza delle norme di Legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ai Soci interessati a determinati programmi costruttivi potranno essere applicate condizioni proprie di remunerazione; il Consiglio di Amministrazione potrà proporre particolari remunerazioni, sempre nel limite di cui all'art. 3, per i depositi il cui rimborso venga vincolato per un determinato periodo di tempo.

### **Articolo 12 - TRASPARENZA**

Le variazioni dei tassi e di ogni altra condizione saranno comunicate mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'autorità competente in materia e tramite la rivista aziendale. In caso di variazione sfavorevole al Socio, la Cooperativa provvederà altresì a darne immediata comunicazione scritta all'ultimo domicilio reso noto dal Socio stesso. In tal caso ciascun Socio ha facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate. La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivante esclusivamente dalla variazione di parametri la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti.

### **Articolo 13 - MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI**

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, e fino al giorno del prelevamento. Gli inte-

ressi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata, al netto della vigente ritenuta fiscale, con accreditamento sul conto di prestito il primo gennaio successivo. Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a € 77,47 che non abbiano avuto movimenti negli ultimi 24 mesi, dandone comunicazione al Socio.

Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del Socio o dei suoi aventi causa.

### **Articolo 14 - COMUNICAZIONE ANNUALE**

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla chiusura del rapporto contrattuale, ad inviare comunicazione che riporti con chiarezza i movimenti del conto, gli elementi per il conteggio degli interessi e l'ammontare degli interessi, delle ritenute fiscali di Legge e delle eventuali spese. Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al Socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 11.

### **Articolo 15 - ISCRIZIONI DELLA COOPERATIVA**

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.

La Cooperativa è iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 C.C. ed osserva le norme civili e fiscali in materia.

### **Articolo 16 - DIRITTO DI COMPENSAZIONE**

Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del Socio prestatore, da qualunque titolo o causa derivi, ed il credito del Socio stesso derivante dal prestito. Le scritture contabili della Cooperativa fanno prova del credito del Socio.

### **Articolo 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono messi a disposizione dei Soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

### **Articolo 18 - RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare in via temporanea le modifiche di adeguamento del Regolamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie.

L'Assemblea dei Soci dovrà successivamente approvare le intercorse modifiche, apportate al Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria dei Soci del 30/9/2004 ed entra in vigore a partire dal 1/10/2004. Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 12 dicembre 1996.